Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | Roma — Lunedì, 6 maggio | Numero 107

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 49: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 | per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0.40 |

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 548 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 novembre 1900, n. CCCLIV, col quale fu autorizzato l'esercizio, con trazione a vapore, della tranvia Iseo-Rovato-Chiari;

Ritenuto che l'esercizio di tale tranvia è cessato col 31 dicembre 1915; e che la Deputazione provinciale di Brescia, ente proprietaria del suolo stradale, per accordi intercorsi con la Società tranviaria in liquidazione, ha sollevato quest'ultima da ogni obbligo in dipendenza della concessione della tranvia, a suo tempo accordata dalla Provincia stessa;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Reale decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento approvato con Reale decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È revocata l'autorizzazione per l'esercizio della tramvia a vapore Iseo-Rovato-Chiari, a decorrere dal 1° gennaio 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DARI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 7 aprile 1918 sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 7.190.39 occorrente al Ministero dell'istruzione pubblica.*

ALTEZZA!

Allo scopo di provvedere al pagamento di somma dovuta al seminario di Bitonto in seguito al dissequestro delle rendite del Seminario stesso, come da decisione 28 gennaio 1911 del Consiglio di Stato e sentenza 27 gennaio 1912 della Corte di Cassazione di Roma, il Consiglio dei ministri, in base alla facoltà concessa dall'articolo 38 della legge di contabilità generale, ha deliberato di attingere lire 7.190.39 dal fondo di riserva per le spese impreviste, assegnandola ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica pel corrente esercizio finanziario.

Con l'unito schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla sanzione di Vostra Altezza viene autorizzata l'accennata prelevazione.

Il numero 555 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1917-918, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 279.180,11, rimane disponibile la somma di L. 720819,89;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese imprevizte inscritto al capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1917-918, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di lire settemilacentonovanta e centesimi trentanove (L. 7,190,39) da assegnarsi al capitolo n. 270 v « Spesa conseguente dal dissequestro delle rendite del Seminario di Bitonto, in conseguenza della decisione 28 gennaio 1911 del Consiglio di Stato e della sentenza 27 gennaio 1912 della Corte di cassazione di Roma » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio stesso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 564 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visti i decreti Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848 e 8 marzo 1917, n. 467, concernente la fissazione dei prezzi massimi del gas illuminante;
Riconosciuta la necessità di determinare i limiti di applicabilità dei decreti suddetti;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e culti, per i trasporti marittimi e ferroviari e per le armi e munizioni,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla Commissione di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, modificato con decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 467, spetta il compito di fare proposte al ministro per l'industria, commercio e lavoro circa i limiti massimi dei prezzi del gas illuminante ottenuto, in tutto o in parte, mediante impiego di materie diverse dai combustibili fossili.

Alla determinazione dei prezzi massimi sono applicabili le norme del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, modificato con decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 467, e i prezzi stessi sono fissati ogni bimestre dal ministro per l'industria, commercio e lavoro col medesimo decreto insindacabile previsto dal 2° comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — SACCHI — R BIANCHI — DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 565 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato, durante lo stato di guerra, ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, riassicurazioni di qualsiasi genere, con le norme che saranno stabilite mediante decreti del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro per il tesoro.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 566 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduti i decreti Luogotenenziali 10 maggio 1917, n. 788, 28 giugno 1917, n. 1035, e 11 novembre 1917, n. 1831;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo di lire 20,000,000, stanziato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, num 1035, ed elevato a 30,000,000 con decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1831, per anticipazioni agli Istituti di credito agrario allo scopo di rendere più agevoli i prestiti rivolti a favorire la coltivazione del grano, di altri cereali, di legumi e tuberi commestibili, è aumentato di altri 10,000,000 che verranno concessi a favore della Cassa di Risparmio del Banco di Napoli per le Casse provinciali di credito agrario da essa gestite, ai sensi della legge 2 febbraio 1911, n. 70, e per gli altri Istituti nazionali di credito agrario di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035.

La somministrazione delle anticipazioni è affidata al Banco di Napoli, che avrà facoltà di ripartirle secondo i bisogni dei singoli Istituti e potrà valersi all'uopo anche delle disponibilità che risulteranno esuberanti di fronte alle assegnazioni già stabilite precedentemente a norma dei citati decreti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 568 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n 671, che conferisce al Governo poteri straordinari durante la guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sospesa a decorrere dalla data del presente decreto fino al giorno 1° giugno p. v., la vendita, presso la Direzione superiore delle poste e dei telegrafi di Torino delle carte valori postali con sovrastampa degli uffici postali italiani di: Costantinopoli, Durazzo, Gerusalemme, Janina, Salonicco, Scutari, Smirne, Valona, La Canea, Tripoli e di quelle con sovrastampa Levante e Albania.

Art. 2.

Dette carte valori sono dichiarate non più in uso, agli effetti della francatura delle corrispondenze fin dal giorno della chiusura degli uffici suddetti avvenuta in conseguenza della guerra europea.

Art. 3.

In eccezione a quanto dispone l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R decreto 10 febbraio 1901, n. 120, è ammesso per lo stesso periodo di sospensione della vendita, su stabilita, e cioè a partire dalla data del presente decreto fino al 1° giugno p v. il cambio, al loro valore nominale, dei valori su indicati.

Art. 4.

E' riservato all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, a sensi dell'art. 139 del succitato regolamento

generale, intorno al servizio postale di determinare se ed a qual prezzo le carte valori postali di cui si tratta potranno dopo il 1° giugno p. v. essere poste nuovamente in vendita per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 570 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto l'art. 66 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto l'art. 77 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I liberi docenti delle Università e degli Istituti superiori, di cittadinanza estera, potranno essere dichiarati decaduti, con deroga alle disposizioni dell'art. 66 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795 e dell'art. 77 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, con decreto del ministro della istruzione pubblica, previo parere del Consiglio dei ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 571 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al R. Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 294 del Codice penale per l'esercito modificato dalla legge 25 giugno 1871, n. 298, serie 2ª;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1906, n. 56, che stabilisce le sedi dei tribunali militari;

Visti il R. decreto 15 luglio 1915, n. 1104, ed i decreti Luogotenenziali 16 settembre 1917, n. 1483, e 1° dicembre 1917, n. 1925, con i quali i territori delle provincie di Piacenza, Genova e Parma sono stati dichiarati in stato di guerra, cessando in essi contemporaneamente la giurisdizione dei tribunali militari territoriali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra e non oltre sei mesi dalla sua cessazione, il tribunale militare territoriale di Piacenza è soppresso.

Art. 2.

Per il periodo di tempo indicato nell'articolo precedente la competenza per territorio del tribunale militare territoriale di Cuneo è estesa alla provincia di Porto Maurizio.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 572 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la istituzione nel corpo di armata di Milano di un centro fisioterapico per il recupero all'esercito dei militari temporaneamente invalidi.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 580 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Riconosciuta l'opportunità di integrare la Commissione centrale per il Servizio volontario civile, costituita ai termini dell'art. 16 per decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1918, n. 146, includendovi altre persone che per uffici esercitati nell'Amministrazione dello Stato o per ragioni di speciale competenza possano apportare un efficace concorso ai lavori della Commissione e contribuire alla piena riuscita dell'organizzazione;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Commissione centrale per il Servizio volontario civile possono essere aggiunti altri membri, oltre quelli indicati dall'art. 16 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1918, n. 146, fermo restando il disposto dell'articolo stesso riguardo alla forma con cui le nomine devono essere fatte.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 545. **Decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Firenze di applicare nell'anno 1918 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 4500.

N. 546. **Decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, col quale**, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cellatica (Brescia), di applicare nel triennio 1918-920, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 200.

N. 549. **Decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, col quale**, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, la R. scuola professionale Felice Garelli in Mondovì (Cuneo), è classificata di 1° grado, ed è riordinata in conformità della legge 14 luglio 1912, n. 854, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014, assumendo il nome di R. scuola popolare operaia per arti e mestieri « Felice Garelli ».

N. 550. **Decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, col quale**, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il Convitto nazionale « Melchiorre Delfico » di Teramo, è autorizzato ad accettare l'eredità della defunta Maria Costantini vedova Martinotti.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico approvato con Nostro decreto 19 agosto 1917, n. 1399 delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 4 e 5 dicembre 1917 dei ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e culti e per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 15 dicembre 1917 del Consiglio provinciale di Messina;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e per la grazia, giustizia e culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale sedente a Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in seguito al terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1918, dai signori:

Cav. avv. Benedetto Ragazzi, presidente del tribunale civile e penale di Messina, presidente.

Cav. avv. Gaetano Pandolfo, consigliere di Corte di appello, presidente supplente.

Cav. Francesco d'Urso, ingegnere capo del genio civile, arbitro ordinario.

Cav. Giulio Rossi, ingegnere di seconda classe del genio civile, arbitro supplente.

Ing. Rosario Cutrufelli, arbitro ordinario di nomina del Consiglio provinciale di Messina.

Ing. Enrico Fleres, arbitro supplente di nomina del Consiglio provinciale di Messina.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI — SACCHI.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico approvato con Nostro decreto 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 21 novembre e 5 dicembre 1917 dei ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Reggio Calabria in data 29 dicembre 1917 e la deliberazione del Consiglio provinciale di Catanzaro in data 5 novembre 1917;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale sedente in Reggio Calabria, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto, per l'anno 1918, dai signori:

Cav. avv. Eduardo Mensitieri, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, presidente effettivo.

Cav. avv. Gustavo Bordignon, procuratore del Re presso il tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente.

Cav. Giuseppe Fiorentini, ingegnere capo del genio civile, abitro ordinario.

Ing. Costante Conti, ingegnere di seconda classe nel genio civile, arbitro supplente.

Ing. cav. Antonio Pucci, arbitro ordinario di nomina del Consiglio provinciale di Reggio Calabria.

Ing. Giuseppe Laganà, arbitro supplente di nomina del Consiglio provinciale di Reggio Calabria.

Ing. cav. Giuseppe Parisi, arbitro ordinario di nomina del Consiglio provinciale di Catanzaro.

Ing. D'Agostino Umberto, arbitro supplente di nomina del Consiglio provinciale di Catanzaro.

Art. 2.

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI — SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 14 aprile 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Alì Superiore (Messina).*

ALTEZZA!

Nel comune di Alì superiore la lotta fra i partiti locali ha assunto tali proporzioni da destare serie preoccupazioni pel mantenimento dell'ordine pubblico e da rendere impossibile la riunione del Consiglio pei gravi disordini cui l'eccitazione degli animi avrebbe potuto dar luogo.

Trovandosi pertanto l'Amministrazione nella impossibilità di funzionare, mentre affari importantissimi attendono soluzione, nè essendovi altro mezzo per ricondurre la calma nella popolazione, si ravvisa necessario, per ragione di ordine pubblico, far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina di un R. commissario.

Al che, sul conforme parere del Consiglio di Stato, reso in adunanza 9 corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, num. 148, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con Nostro decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alì Superiore, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Paolo Santisi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del suindicato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 24 marzo 1918, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Marigliano (Caserta).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale

l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Marigliano, per dare modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione finanziaria, e non essendo da altra parte possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 6 dicembre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Marigliano, in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Marigliano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 4 aprile 1918, sul decreto che proroga i poteri del R commissario straordinario di Teora (Avellino).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Teora, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non consentendo, d'altra parte, l'assenza di gran numero di elettori richiamati alle armi di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 16 dicembre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Teora, in provincia di Avellino;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Teora è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In base alle disposizioni degli **articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1228, ed a modificazione di quanto fu pubblicato nella** *Gazzetta ufficiale* **del Regno del 26 febbraio 1918, n. 48;**

NOTIFICA:

I prezzi massimi nelle incette, nelle requisizioni e nei prelevamenti di bovini effettuati dalle Commissioni provinciali di incetta tanto pei rifornimenti dell'Amministrazione militare quanto per il consumo della popolazione civile, sono fissati da oggi sino a nuova notificazione, nella misura appresso indicata:

Tali prezzi massimi sono obbligatori, anche per i Comuni che, a decorrere dal 15 maggio 1918, provvederanno direttamente all'acquisto od alla requisizione di bovini per il consumo della popolazione civile in conformità delle disposizioni impartite dal commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi con ordinanza del 1° maggio 1918, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del giorno successivo, n. 104.

1. Per le provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia, della Toscana, delle Marche e dell'Umbria:

Buoi (maschi castrati, con tutti gli incisivi permanenti), L. 330 il quintale di peso vivo.

Manzi, giovenchi e giovenche (con almeno due incisivi permanenti), L. 320 il quintale di peso vivo.

Vitelloni e vitelli (maschi e femmine con tutti gli incisivi da latte, del peso di almeno 3 quintali, se destinati al rifornimento dell'esercito, di peso inferiore fino al limite minimo in vigore in ciascuna Provincia se destinati al consumo della popolazione civile), L. 300 il quintale di peso vivo.

2. Per le provincie del Lazio, degli Abruzzi e Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna:

Buoi (come sopra), L. 320 il quintale di peso vivo.

Manzi, giovenchi e giovenche (come sopra), L. 310 il quintale di peso vivo.

Vacche, L. 295 il quintale di peso vivo.

Vitelloni e vitelli (come sopra), L. 290 il quintale di peso vivo.

3. Bufalini (da destinarsi esclusivamente al consumo della popolazione civile):

Giovenchi e giovenche (con due incisivi da adulto), L. 230 il quintale di peso vivo.

Vitelloni e vitelli (maschi e femmine con tutti gli incisivi da latte, di peso non inferiore a 120 kg.), L. 210 il quintale di peso vivo.

Buoi e tori (maschi con più di due incisivi da adulto), L. 190 il quintale di peso vivo.

Vacche, L. 180 il quintale di peso vivo.

Roma, 5 maggio 1918.

Il ministro: ZUPELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti i decreti Luogotenenziali 18 febbraio 1917, n. 208, 15 luglio 1917, n. 1182, 2 dicembre 1917, n. 1938, 4 aprile 1918, n. 477;

Visti i decreti Ministeriali 1° agosto 1917 e 28 settembre 1917;

Sentita la Commissione centrale carta;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le cartiere, hanno l'obbligo di denunziare mensilmente:

a) il quantitativo globale, in quintali, della loro produzione, dedotti gli scarti di lavorazione, e dedotta la carta destinata ai giornali in conformità delle istruzioni di questo Ministero;

b) il quantitativo globale, in quintali, delle vendite effettuate ad un prezzo inferiore di L. 300 al quintale, esclusa la carta per giornali.

Per questa ultima dovrà essere inviata una distinta indicante i

quantitativi forniti a ciascun giornale, in confronto con le assegnazioni di questo Ministero;

c) il quantitativo globale, in quintali, e frazioni di quintali, delle vendite effettuate ad un prezzo di L. 300 e più al quintale;

d) il quantitativo totale in quintali e frazioni di quintali, delle carte « pelures » vendute.

Le carte per agrumi non devono essere considerate tra le carte pelures.

Art. 2.

Sono esonerate dall'obbligo delle denuncie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 le fabbriche che durante l'anno 1917 ebbero una produzione media mensile inferiore a quintali 250, purchè la loro produzione a partire dal mese di ottobre 1917 in poi non abbia mai superato tale quantitativo.

Art. 3.

Tutti i giornali e le altre pubblicazioni periodiche in favore delle quali questo Ministero procede mensilmente ad assegnazioni di carta, devono denunziare ogni mese:

a) il quantitativo, in quintali, della carta ricevuta, distintamente da ciascuna cartiera, confrontato con l'assegnazione fatta dal Ministero;

b) il quantitativo globale, in quintali, di carta consumato (compresi gli scarti di tipografia) per la pubblicazione del giornale, o periodico;

c) il quantitativo in quintali di scarti di tipografia;

d) il quantitativo globale in quintali delle rese denunziate dai rivenditori.

Art. 4.

Le dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto devono essere inviate al Ministero per l'industria, commercio e lavoro, servizio temporaneo approvvigionamenti e consumi industriali, ufficio carta, con lettera raccomandata non oltre la fine del mese seguente quello al quale si riferiscono.

Art. 5.

Tutti coloro che esportano prodotti della industria cartaria di cui al n. 250 *a-1*), *a-2*), *a-3*), 250 *b*), 250 *c*), 250 *d*), 250 *e*), 250 *f-1*), *f-2*), 250 *g*), 251 *a*), e *b*), della tariffa doganale, devono rimettere all'Ufficio suddetto lo importo del contributo di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 1° agosto 1917, con vaglia intestato al rimettente, e girato alla Banca d'Italia Roma conto carta, indicando la partita per la quale viene pagato il contributo, la dogana presso la quale venne effettuata l'esportazione ed il numero della bolletta doganale.

Tale rimessa dovrà essere fatta entro i dieci giorni da quello in cui l'esportatore ha versato alle dogane la soprattassa per la concessione del permesso di esportazione, e nella misura di una volta e mezzo tale soprattassa.

Art. 6.

Per le cartiere che omettessero di fare la dichiarazione di cui all'art. 1, o la facessero intempestivamente, il Ministero procederà ad accertamenti diretti per mezzo di ispettori.

Le spese inerenti a detta ispezione resteranno a carico della cartiera inadempiente, alla quale sarà imposta anche una quota addizionale pari al 10 0/0 del contributo che, in conformità degli articoli 4 del decreto 1 agosto 1917, e 1 e 2 del decreto 28 settembre 1917, sarà liquidato sulla base dei risultati dell'ispezione.

Art. 7.

Nessuna assegnazione di carta sarà fatta ai giornali ed altre pubblicazioni periodiche che non facessero pervenire in tempo debito la dichiarazione di cui all'art. 3 del presente decreto.

Per i giornali che denunzieranno dati non corrispondenti al vero sarà sospesa ogni assegnazione di carta per un periodo da uno a tre mesi, oltre la sanzione di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 208.

La stessa disposizione si applica ai giornali che usassero per altri scopi la carta assegnata dal Ministero per la loro pubblicazione, o che con qualsiasi mezzo cercassero di contravvenire alle disposizioni dei decreti Luogotenenziali 2 dicembre 1917, n. 1938, art. 3, lettera *d*), e 17 gennaio 1918, n. 51, relative ai limiti della resa, ed al prezzo di cessione dei giornali ai rivenditori.

Art. 8.

Per coloro che esportassero prodotti dell'industria cartaria, e non facessero pervenire in tempo debito la rimessa di cui all'articolo 5 del presente decreto, il Ministero si riserva di procedere direttamente all'accertamento delle partite esportate, e richiederà alla ditta o persona che avrà effettuata la spedizione della partita all'estero l'ammontare del contributo stesso, con una addizionale del 10 0/0.

Art. 9.

Le quote addizionali di cui agli articoli 6 ed 8 del presente decreto saranno riscosse con le norme stabilite per la riscossione dei contributi ai sensi dell'art. 3 lettera *c*) del decreto Luogotenenziale 15 luglio 1917, n. 1182.

I giornali e le riviste alle quali fosse sospesa la assegnazione della carta a norma dell'art. 7 del presente decreto hanno facoltà di ricorrere, entro dieci giorni dalla partecipazione avutane, al ministro per l'industria, commercio e lavoro, che, dopo aver fatto procedere ad un secondo accertamento, in contradittorio, da un ispettore del Ministero, e da un delegato dell'Amministrazione ricorrente, e sentita la Commissione centrale carta, giudicherà in modo inappellabile.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 1° maggio 1918.

Il ministro: CIUFFELLI.

IL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO
E IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1184 che istituisce il Comitato céntrale per l'industria laniera;

Visti i decreti Ministeriali 30 luglio 1917 e 20 novembre 1917;

Constatato che il generale comm. Errico Merrone ha cessato di coprire la carica di direttore dei servizi logistici e amministrativi al Ministero della guerra, per la quale era stato chiamato a far parte del Comitato anzidetto e della Giunta esecutiva, e che in tale carica è stato sostituito dal generale comm. Angelo Modena;

Decretano:

In sostituzione del generale comm. Errico Merrone è chiamato a far parte del Comitato centrale per l'industria laniera e della Giunta esecutiva del Comitato medesimo, il generale comm. Angelo Modena.

Roma, 1 maggio 1918.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.
Il ministro della guerra: ZUPELLI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Di concerto coi ministri per gli affari esteri, per le colonie, per l'interno, per le finanze, per la guerra, per le armi e munizioni, per la marina, per l'agricoltura, per l'industria commercio e lavoro, per i trasporti;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1405, che istituisce il Comitato interministeriale per gli approvigionamenti;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 stesso mese, col quale una « Giunta tecnica » è aggregata al Comitato predetto;

Decreta:

Art. 1.

È istituito in seno alla « Giunta tecnica » un Comitato per gli acquisti all'estero del petrolio e della benzina composto dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Gr. uff. avv. Adolfo Berio, Consigliere di Stato, per il Ministero di industria, commercio e lavoro, presidente — Prof. comm. Ales-

sandro Brizi, per il Ministero di agricoltura — Comm. dott. Carlo Conti-Rossini, o un suo delegato, per il Ministero del tesoro — Colonnello cav. Angelo Raffaele Gargano, per il Ministero delle armi e munizioni — Ing. Michele Mosca, per il Ministero dei trasporti — Maggiore del genio navale ing. cav. Umberto Pugliese, per il Ministero della Marina — Cav. dott. Giovanni Nicotra, segretario, assistito dal tenente dott. Rosario Corona e dal tenente avv. Salvatore Mastrogiovanni.

Art. 2.

Il Comitato determina periodicamente il fabbisogno nazionale complessivo di benzina e petrolio nonchè la ripartizione di tale fabbisogno complessivo tra le Amministrazioni interessate.

Art. 3.

Il Ministero delle armi e munizioni in conformità delle decisioni del Comitato di cui all'art. 1 procede direttamente agli acquisti e alla distribuzione tra le Amministrazioni interessate della benzina e del petrolio importati nel Regno.

Restano ferme le disposizioni vigenti per ciò che riguarda la competenza delle varie Amministrazioni per la ulteriore distribuzione e il controllo dei combustibili liquidi sopradetti.

Art. 4.

Le modalità finanziarie per la esecuzione di quanto è previsto nel presente decreto saranno determinate con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 5.

La competenza del Comitato potrà essere estesa anche agli acquisti degli altri combustibili liquidi e degli olî pesanti, previ accordi fra le Amministrazioni interessate.

Art. 6.

Le deliberazioni del Comitato relative ai fabbisogni e alle ripartizioni sono prese all'unanimità.

Ove tale unanimità manchi, decide il Comitato dei ministri istituito con decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1405.

Roma, 2 maggio 1918.

ORLANDO — NITTI — SONNINO — COLOSIMO — MEDA — ZUPELLI — DALLOLIO — DEL BONO — MILIANI — CIUFFELLI — R. BIANCHI.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi conte cavaliere di gran croce Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito:

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Ordiniamo:

1. Chiunque nella zona di guerra, raccolga o detenga manifesti, manoscritti, stampati, fotografie ed altri oggetti lanciati dal nemico, e non ne faccia immediata consegna al più vicino Comando militare o stazione dei RR. carabinieri è punito col carcere militare, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

2. La cognizione del reato previsto nel precedente articolo appartiene ai tribunali militari di guerra.

3. Il presente bando entra in vigore dopo cinque giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Dal Comando supremo, addì 22 aprile 1918.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza del mese di settembre 1917:

Vedove.

Dominici Idulina di Martini Giosuè, soldato, L. 630 — Galetti Maria di Mossa Giuseppe, id., L. 630 — Ransani Virginia di Carrettoni Carlo, id, L. 630 — Buosi Teresa di Casarotti Giovanni, sold., L. 730 — Zanfardino M. Grazia di Pierro Biagio, id., L. 630 — Anselmi Maria di Amadei Paolo, id., L. 680 — Vigni Angela di Tuzza Giuseppe, caporale, L. 940 — Verga Carmela di Turra Giuseppe, soldato, L. 730 — Sironi Rosa di Sironi Natale, id., L. 630 — Pratillo Potenziana di Parisi Germano, id., L. 630.

Macaluso Giovanna di Di Gregorio Nicolò, soldato, L. 730 — Galli Santina di Chiari Giovanni, id., L. 630 — Zagordi Maria di Lerbo Fortunato, id., L. 630 — Carolfi Cesira di Masera Eugenio, id., L. 630 — Pacchioni Ersilia di Quartieri Adelmo, caporale, L. 840 — Demaria Albina di Rodolfi Guido, soldato, L. 630 — Guezzi Maria Delfina di Conti Alfredo, id., L. 630 — Gorla Rosa di Rusconi Egidio, id., L. 630 — Gullotti Grazia di Luizzo Santo, id., L. 630.

Lanciello Domenica di Cafarelli Giuseppe, soldato, L. 630 — Tondelli Angela di Taddei Rinaldo, id., L. 680 — Abate Caterina di Ricca Paolo, id., L. 630 — Vispa Ottavia di Soriano Vincenzo, id., L. 630 — Pozzuolo Felicita di Grosso Marco, id., L. 630 — Piloni Angela di Nichetti Paolo, id., L. 630 — Aleo Concetta di Aleo Salvatore, id., L. 730 — Meo Domenica di Faustini Antonio, id., L. 680 — Ravirsa Maria di Margutti Cesare, sergente maggiore, L. 1120 — Mancusa Rosa di Maltese Mario, soldato, L. 630.

Carboni Maria di Piana Gian Maria, soldato, L. 630 — Piersante Adelina di Spinozzi Cesare, id., L. 630 — Maccari Amalia di Grasselli Cesare, id., L. 630 — Zullo Maddalena di Mango Domenico, id., L. 680 — Esposito Carolina di Ridolfi Domenico, id., L. 630 — Pulga Sibilla di Ghirlinghetti Oreste, id., L. 630 — Grandinetti Palma di Pascuzzo Giuseppe, id., L. 630 — Venturi Alda di Degli Esposti Ugo, caporale, L. 840 — La Torre Pasqualina di Gaeta Laviero, soldato, L. 630 — Batalassi Maria di Mannucci Angelo, id., L. 630 — Morosino Maria di Morino Craveja, id., L. 630 — Porco Italina di Speciale Cosimo, id., L. 630 — Denti Argia di Menegatti Amilcare, id., L. 630 — Sebastiani Emanuela di Finestroni Nicola, id., L. 630 — Viola Maria di Di Martino Gaetano, id., L. 630 — Franco Anna di Mauro Francesco, id., L. 630 — Avola Concetta di Brafa Giovanni, id., L. 680 — Travaglini Antonietta di Travaglini Giuseppe, id., L. 630 — Balocco Margherita di Genta Giacomo, id., L. 680 — Zenere Rosa di Ghimetto Guido, id., L. 680.

Mezzanzanica Angela di Martignoni Giovanni, soldato, L. 630 — Rigato Maria di Gallina Giov. Battista, caporale, L. 840 — Costanza Filippa di Indelicato Giuseppe, soldato, L. 630 — Esposito Cristina di De Nota Giovanni, id., L. 630 — Foiano Paolina di D'Onofrio Antonio, id., L. 630 — Baldori Ersilia di Ricci Domenico, id., L. 630 — Scopis Teonia di Moriconi Domenico, id., L. 680.

Forni Giuselda di Pacciani Fedele, soldato, L. 630 — Erasmi Romelia di Tondi Pasquale, id., L. 630 — Casali Maria di Cenni Angela, id., L. 730 — Giacchino Maria di Tirrito Biagio, id., L. 630 — Fenzi Virginia di Grandi Luigi, id., L. 630 — Garbarino Maria di Giriglia Pietro, id., L. 630 — Bertagna Michelina di Bertagna Giuseppe, id., L. 630 — Cavicchi Maria di Taddia Antonio, sergente, L. 1120 — Paroletti Maria di Pezzuchi Giovanni, id., L. 1120 — Bordone Francesca di Ferraris Marco, caporale, L. 840 — Menabue Teresa di Minelli Basilio, soldato, L. 630.

(Continua).

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 1° maggio 1918, in Avigliana Dinamite, provincia di Torino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 38).

3ª Pubblicazione per smarrimenti di ricevute.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

N. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico – Quantità – nominativi	al portatore	misti	Ammontare – Rendita	Capitale	Decorrenza
15	12-7-1918	Intendenza di finanza di Udine	Santarossa Luigi Pietro. (Pos. n. 602597)	—	11	—	3110 —	Consol. 5 %	1-7-1918
401	7-2-1918	Intendenza di finanza di Como	Gianera Giovanni Battista fu Gio. Battista. (Pos. n. 620872)	—	2	—	150 —	Consol. 5 % Emiss. 1913	1-1-1918
1832	21-1-1918	Direzione generale del Debito pubblico	Carlo Petrocchi di Giuseppe. (Pos. n. 618508)	1	—	—	3 50	Consol. 3,50 % Cat. A	1-1-1918
330	20-10-1917	Intendenza di finanza di Alessandria	Cottino Felice fu Giovanni. (Pos. n. 611149)	—	1	—	17 50	Consol. 3,50 %	1-7-1917
422	12-5-1917	Intendenza di finanza di Bari	Albenzio Pietro fu Francesco. (Pos. n. 595401)	—	6	—	450 —	P. N. 5 %	1-1-1917
77	24-9-1917	Intendenza di finanza di Avellino	Albanese Annina fu Nicola, ved. di Valentino Nicola. (Pos. n. 608241)	—	4	—	500 —	Consol. 5 %	1-7-1917
3696	13-2-1917	Banca d'Italia - Sede di Roma	Gennardi Giuseppe di Vincenzo	—	6	—	280 —	Consol. 3,50 %	1-1-1917

Roma, 6 aprile 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	761827	Lunardoni Marco fu Luigi, dom. a Puos d'Alpago (Belluno). Vincolata . . . . . L.	70 —
3.50 % (1902)	29221	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	70 —
Cons. 5 % (1917)	233	Comune di Zoppè di Cadore (Belluno) . . . . »	12,500 —
»	239	Intestata come la precedente . . . . »	2500 —
3.50 %	522562	Intestata come la precedente . . . . »	560 —
»	6743	Intestata come la precedente . . . . »	10 50
»	7777	Comune di Zoppè (Belluno) . . . . »	112 —
»	8235	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	7692	Intestata come la precedente . . . . »	66 50
»	607769	Meneghel Vittorino fu Giovanni, dom. a Feltre (Belluno). Vincolata . . . . »	38 50
»	741243	Intestata come la precedente, dom. in Agordo (Belluno). Vincolata) . . . . »	129 50

Roma, 15 aprile 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 4 maggio 1918, da valere dal giorno 6 al giorno 12 maggio 1918: L. 169,05.

Roma, maggio 1918

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *4 maggio 1918* (Bollettino di guerra n. 1075).

Nella zona montana puntate di pattuglie nostre e britanniche; in Vallarsa e al sud-ovest di Canove venne catturato qualche brigioniero; in regione Tomba-Monfenera furono fugati e inseguiti nuclei esploranti nemici. Dinanzi ai nostri avamposti di Monte Spitz (destra di Val Brenta) il tempestivo intervento dell'artiglieria soffocò prima che potesse svilupparsi un tentativo di attacco di reparti avversari.

Saltuarie reciproche raffiche di artiglieria e di mitragliatrici su vari tratti della fronte.

Numerose azioni aeree nostre invano contrastate da violento tiro delle batterie nemiche e da attività di squadriglie da caccia: baraccamenti avversari di Val d'Assa furono battuti con sessanta bombe da aviatori britannici: un nostro dirigibile lanciò circa una tonnellata di bombe sul campo di aviazione di Campomaggiore (sud di Sedico); dodici velivoli nemici furono abbattuti ed uno costretto ad atterrare da cacciatori nostri e britannici; un altro apparecchio, battuto dall'artiglieria contro aerei, precipitò in fiamme presso Spresiano.

Diaz.

Comando supremo, *5 maggio 1918* (Bollettino di guerra n. 1076).

Maggior frequenza e intensità di tiri di molestia nemici in Val Lagarina, in Val d'Astico e nel settore di Fossalta.

La nostra artiglieria disperse nuclei di portatori in regione Stelvio, battè efficacemente la stazione di Rovereto, colpì treni alla stazione di Conegliano, provocò una violenta esplosione sulla sinistra del Piave di fronte a Nervesa.

Reciproche azioni di pattuglie fra Brenta e Piave.

La nostra attività aerea fu intensa: squadriglie di Caproni e velivoli britannici, scortati da numerosi apparecchi da caccia, lanciarono con ottimo risultato circa nove tonnellate di bombe sugli impianti idroelettrici di Cavedine (nord di Mori). Durante questa spedizione altri aeroplani rinnovavano il bombardamento del campo di aviazione avversario di Campomaggiore (sud di Stenico).

La scorsa notte dirigibili nostri, arrivati di sorpresa sulle stazioni ferroviarie di Primolano e di Bolzano, le colpivano efficacemente coi loro carichi di bombe.

Nella stessa notte un dirigibile della R. marina bombardava colonne in marcia oltre il Tagliamento.

Risultano abbattuti otto velivoli avversari, di cui due precipitati in fiamme nelle nostre linee.

Diaz.

ROMA, 5. — L'Ufficio del capo di stato maggiore della marina, comunica:

L'attiva azione di vigilanza e d'attacco che i nostri mezzi aerei esercitano sul mare e verso il litorale del nemico ha dato luogo nella giornata del 4 ad un combattimento aereo sul golfo di Trieste.

Tre idrovolanti nemici sono stati abbattuti, e si è potuto rimorchiarne due in una nostra base: i nostri apparecchi sono rientrati tutti incolumi.

Settori esteri.

La relativa calma della giornata di sabato è continuata ieri sull'insieme del fronte occidentale.

Le truppe anglo-francesi hanno tuttavia realizzato progressi, rettificando le proprie linee fra Meteren e Locre.

Intervistato dal corrispondente dell'*Agenzia Reuter* sull'impressione da lui riportata dalla sua visita agli eserciti, il primo ministro inglese, Lloyd George, ha detto che tutti i generali francesi ed inglesi sono pieni di fiducia e che se il nemico ha guadagnato terreno lo ha fatto a prezzo di enormi sacrifici.

Interrogato sui soldati americani, Lloyd George ha assicurato che molti di essi sono già arrivati e molti di più ne arriveranno durante questo mese.

I francesi che hanno veduto le loro qualità combattive dicono che hanno la stoffa di soldati di prim'ordine per il coraggio, le risorse, l'ardore.

Gli aviatori inglesi e francesi continuano con grande vigore a bombardare linee e retrovie nemiche.

Trentaquattro tonnellate di esplosivi sono state lanciate il 3 e il 4 corrente da aviatori inglesi su stazioni e nodi ferroviari in località occupate dal nemico. In violenti lotte aeree gli stessi aviatori hanno abbattuto 29 apparecchi tedeschi ed obbligato altri 9 ad atterrare sbandati. Le difese antiaeree inglesi hanno colpito inoltre 3 apparecchi, che sono caduti fuori delle proprie linee.

Nelle giornate del 3 e del 4 corrente 9 velivoli tedeschi sono stati abbattuti da piloti francesi e 2 dal tiro dei cannoni antiaerei. Altri 25 apparecchi nemici sono stati veduti atterrare danneggiati.

Durante le stesse giornate l'aviazione da bombardamento francese ha gettato 28 000 chilogrammi di proiettili su stazioni, depositi e accantonamenti nemici del fronte di battaglia.

In Macedonia venerdì scorso gli italiani hanno brillantemente respinto un colpo di mano bulgaro ed una divisione jugo-slava ha occupato alcune linee nemiche, fortificandovisi.

In Palestina l'attività dei belligeranti si è accentuata da qualche giorno ad est del Giordano, ove gli inglesi hanno riportato nuovi vantaggi, infliggendo forti perdite ai turco-tedeschi.

Nell'Africa orientale le forze inglesi continuano il movimento convergente contro le ultime colonne tedesche che scorrazzano ancora per la colonia.

Secondo un telegramma da Londra i tedeschi spiegano grandi sforzi per riparare i danni causati dall'attacco navale britannico contro Zeebrugge. In ogni modo è opinione generale che il canale rimarrà ostruito per lunghissimo tempo.

I giornali parigini annunciano che il 3 corrente fu constatato nettamente che un colpo raggiunse uno dei pezzi a lunga portata tedeschi che tirano su Parigi.

Maggiori notizie sui fatti d'arme di ieri e di ier l'altro nei settori occidentale e macedone sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 5. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Attività delle opposte artiglierie a nord e a sud dell'Avre e così pure nei settori di Douaumont e di Flirey. Nessuna azione di fanteria.

In Lorena i francesi hanno effettuato un colpo di mano nella regione di Letricourt. Scontri di pattuglie nella regione di Ancervillers hanno permesso di ricondurre prigionieri.

Notte calma sul rimanente del fronte.

PARIGI, 5. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Attività intermittente delle opposte artiglierie a nord e a sud dell'Avre, senza azioni di fanteria.

Giornata calma sul resto del fronte.

LONDRA, 5. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio dice:

Mediante operazioni coronate da successo che effettuammo la scorsa notte in vicinanza di Sailly le Sec e ad est di Hebuterne, migliorammo la nostra linea in questi punti e facemmo parecchi prigionieri.

Stamane di buon'ora il nemico ha attaccato le nostre posizioni

che avevamo guadagnato nella notte dal 3 al 4 maggio a nord-est di Hinges e fu respinto. La nostra linea è intatta.

Effettuammo un colpo di mano coronato da successo in un settore della foresta di Nieppe.

L'artiglieria spiegò attività da una parte e dall'altra sul fronte di battaglia della Lys.

LONDRA, 5. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Le truppe francesi hanno fatto numerosi prigionieri durante la notte in seguito a combattimenti locali in vicinanza di Locre.

Oggi, eccetto attività dell'artiglieria dalle due parti e scontri locali in vari punti, nulla d'interessante da segnalare.

PARIGI, 5. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 4 corr., dice:

Reciproche azioni dell'artiglieria ad ovest del lago di Doiran, nell'ansa della Cerna e ad est del lago di Prespa.

Le truppe serbe hanno effettuato con successo parecchi colpi di mano contro i posti bulgari.

Velivoli alleati hanno effettuato numerosi bombardamenti ed henno abbattuto due apparecchi nemici.

CRONACA ITALIANA

Il presidente del Consiglio, on. Orlando, di ritorno dalla conferenza interalleata di Abbeville, giunse ieri in zona di guerra, dove è stato ricevuto da S. M. il Re che lo ha intrattenuto a lungo.

Ha avuto pure ieri ed oggi dei colloqui col capo di stato maggiore, generale Diaz.

L'on. Orlando si è inoltre recato fra le truppe, visitando in specie alcuni raggruppamenti alpini e una brigata di fanteria, che ha ravvivato le sue tradizioni gloriose col valore di recenti e fortunati fatti d'arme.

Nel visitare i comandi di una zona di difesa dell'altopiano, egli si è particolarmente intrattenuto coi comandanti delle truppe inglesi e francesi sul fronte italiano.

Da queste visite l'on. presidente del Consiglio ha riportato la migliore impressione, così per quel che riguarda la forza e la solidità delle truppe come per la eccellente organizzazione della difesa.

L'on. Gallenga a Palermo. — Ieri, al teatro Massimo della metropoli siciliana, l'on. sottosegretario di Stato per la propaganda, tenne l'annunziata conferenza.

Gran folla elettissima, fra cui parecchi senatori, deputati, le notabilità cittadine e molte signore vi assistevano.

L'ingresso dell'on. Gallenga venne salutato da vivi applausi.

Dopo un breve discorso di saluto pronunziato dal sindaco Tagliavia a nome della città, l'on. Gallenga pronunziò un elevato discorso durato oltre un'ora tra vivissima attenzione, spesso interrotto da applausi e coronato da una viva ovazione.

Tra vivo entusiasmo l'oratore accennò alla spedizione dei Mille della quale ricorreva l'anniversario della partenza da Quarto: e inviò un saluto al presidente del Consiglio, glorioso figlio dell'Isola.

Altri punti del discorso, specie l'accenno agli eserciti alleati riuniti sotto un solo comando, all'intervento degli Stati Uniti, alle idealità di nostra guerra e alla fede nella vittoria, furono acclamatissimi.

Rimpatrio di prigionieri. — Iermattina, giunse alla stazione di Como, il 15° treno di invalidi prigionieri di guerra in Austria.

Tra i rimpatriati erano 34 ufficiali, fra cui il colonnello Pierotti e il maggiore Schiocchetti. I soldati ascendevano a 263.

Vi erano pure tre dame della Croce Rossa, le signorine Maria Andina e Antonietta Clerici di Como e la signorina Clenimska, polacca, fatte prigioniere in un ospedale da campo insieme a diversi feriti gravi durante la ritirata dello scorso ottobre.

Durante il percorso i nostri connazionali furono a tutte le stazioni festeggiatissimi.

A Como l'accoglienza fu entusiastica. Erano presenti le autorità civili e militari. Le due giovani e valorose infermiere comasche e la polacca vennero accompagnate dal sindaco allo spedale di concentramento dei prigionieri. Tutti i reduci vennero ospitati nel nuovo spedale.

Iersera il treno ripartì per riportare in Austria 290 prigionieri restituiti dall'Italia.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PARIGI, 3 — (Ufficiale). — Il presidente del Consiglio italiano, on. Orlando, ha accettato in nome dell'Italia che il comando in capo degli eserciti alleati in Francia sia affidato al generale Foch.

LONDRA, 4. — L'*Agenzia Reuter* annuncia che Wirgo Piip e Pusta rappresentanti della Dieta o Consiglio nazionale dell'Estonia, hanno sottoposto al ministro degli esteri, Balfour, un memoriale che tratta della situazione politica della Estonia ed hanno chiesto che siano favorevolmente accolte le loro rivendicazioni e aspirazioni nazionali.

Essi hanno ricevuto ora da Balfour la seguente comunicazione:

Il Governo inglese accoglie con simpatia le aspirazioni del popolo dell'Estonia ed è lieto di affermare nuovamente di essere disposto ad accordare il riconoscimento provvisorio del Consiglio nazionale dell'Estonia come una istituzione indipendente di fatto fino alla Conferenza della pace, quando lo statuto futuro dell'Estonia dovrà essere regolato in quanto possibile conformemente ai voti delle popolazioni.

Intanto il Governo inglese è felice di riconoscere Piip come rappresentante diplomatico ufficioso del Governo provvisorio dell'Estonia.

PARIGI, 4. — Il presidente della Repubblica, Poincaré, ha conferito la gran croce della Legion d'onore al generale Diaz, capo di stato maggiore generale dell'esercito italiano, la croce di grand'ufficiale ai generali Di Robilant e Pecori-Giraldi, e la croce di commendatore al generale Badoglio, sotto-capo di stato maggiore generale.

LONDRA, 4. — Il Re ha inviato un messaggio di felicitazioni e di incoraggiamento all'esercito italiano in campagna ed oggi si è adottato un nuovo mezzo perchè i soldati ai quali il messaggio è diretto possano assistere alla consegna del messaggio stesso.

Quando il colonnello Bromhead e quattro ufficiali vennero oggi al Buckingham Palace per ricevere il messaggio, un cinematografo ritrasse la cerimonia e la *film* sarà proiettata in Italia perchè l'esercito italiano possa assistere alla cerimonia nello stesso tempo che riceve il messaggio.

LONDRA, 5. — Il maresciallo French è stato nominato vicerè d'Irlanda, in sostituzione di lord Wimborne, dimissionario.

Shortt, membro del Parlamento, è stato nominato segretario di Stato per l'Irlanda.

LONDRA, 5. — Mandano da Mosca all'*Agenzia Reuter* che, secondo una comunicazione del Soviet, l'ex-Czar Nicola, l'ex-Czarina e una delle loro figlie sarebbero stati trasferiti ad Ekaterinenburg in seguito alla scoperta di un complotto di contadini nei dintorni di Tobolsk e di gruppi di monarchici per facilitarne la fuga. Non si parla dell'ex-Czarevich.

PARIGI, 5. — I giornali hanno da Londra che Lloyd George e Lord Milner comunicarono al Re Giorgio i risultati del Consiglio di Abbeville.

I due ministri, soddisfattissimi di questi risultati, espressero la aumentata fiducia nell'esito della lotta impegnata sul fronte franco-britannico.

TOKIO, 5. — Le autorità russe di Irkoustk hanno arrestato il vice-console giapponese e il presidente dell'Associazione giapponese per accusa di spionaggio militare.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.